

Codice DB1602

D.D. 17 febbraio 2011, n. 78

Reg. UE 1080/06, P.O.R. FESR 2007-2013 - obiettivo "Competitivita' ed occupazione". Asse I - Attivita' I.4.1 - Accesso al credito delle PMI e L.R. 34/2004 - Programma pluriennale di intervento 2006-2010 per le attivita' produttive. Mis. ANT 2, Asse 6 "Interventi anticiclici". Approvazione delle modalita' di attuazione e apertura bando.

Premesso che:

il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivita' ed occupazione" prevede, nell'ambito dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva", un'attivita' I.4.1 "Accesso al credito delle PMI" che persegue la finalita' del sostegno al miglioramento della capacita' di accesso al credito da parte delle PMI;

analoghi contenuti e finalita' sono previsti dal Programma pluriennale di intervento 2006/2010 (L.R. n. 34/2004) – misura ANT 2 dell'Asse 6 "Interventi anticiclici";

con deliberazione n. 45-1230 del 17 dicembre 2010, in attuazione di tali programmi, la Giunta regionale ha provveduto a istituire il Fondo regionale di garanzia per lo smobilizzo presso il sistema bancario dei crediti delle PMI piemontesi verso gli Enti locali del Piemonte (Regione, Province e Comuni) e ne ha approvato i criteri di modalita' e di funzionamento;

con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha disposto che la gestione di detto Fondo venga affidata a Finpiemonte SpA, presso la quale e' istituito con una dotazione iniziale di € 20.000.000,00 e ha demandato alla Direzione regionale Attivita' Produttive l'adozione di tutti gli atti necessari e l'approvazione del relativo bando.

Dato atto che alla copertura della dotazione finanziaria del Fondo di € 20.000.000,00 si provvede attingendo alle disponibilita' presenti sul Fondo regionale di riassicurazione dei Confidi di cui alla DGR n. 37-10799 del 16.2.2009, istituito presso Finpiemonte;

ritenuto opportuno approvare le modalita' di attuazione del Fondo in argomento, allegato A) alla presente determinazione;

visto lo schema di piano di attivita' (allegato B) e lo schema di accordo di finanziamento (allegato C) relativo al Fondo regionale di garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali, allegati al presente atto;

vista la normativa citata all'art. 2 dell'allegato A alla presente determinazione;

richiamata la L.R. 34/04 – Programma pluriennale di intervento 2006/2010 – misura ANT 2 dell'Asse 6 "Interventi anticiclici";

viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 16-10721 del 09.02.2009 e n. 45-1230 del 17.12.2010.

Quanto sopra premesso,

visto l'art. 95 comma 2 dello Statuto;

visto l'art. 17 della l.r.28/7/2008 n. 23,

IL DIRETTORE

in conformita' con gli indirizzi e ai criteri disposti in materia dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 45-1230 del 17 dicembre 2010,

determina

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente e sostanzialmente, in attuazione del Reg. UE 1080/06, Programma operativo regionale FESR 2007–2013 – obiettivo “Competitività e occupazione”, Attività I.4.1 – “Accesso al credito della PMI”, nonché del Programma pluriennale di intervento 2006/2010 (L.R. 34/2004) – misura ANT 2 dell’Asse 6 “Interventi anticiclici”:

- di approvare il bando per l’accesso al Fondo di garanzia per lo smobilizzo presso il sistema bancario dei crediti delle PMI piemontesi verso gli Enti locali del Piemonte (allegato A) e di disporre l’apertura nei termini ivi previsti.
- di disporre la tempestiva pubblicazione del testo del bando sul sito internet della Regione;
- di approvare lo schema di piano di attività e lo schema di accordo di finanziamento relativo al Fondo regionale di garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali di cui agli allegati B) e C).
- di dare atto che alla copertura della dotazione finanziaria di € 20.000.000,00 si provvede attingendo alle disponibilità presenti sul Fondo regionale di riassicurazione dei Confidi di cui alla DGR n. 37-100799 del 16.2.2009, che Finpiemonte SpA è autorizzata a utilizzare per l’attuazione del bando in argomento.

Gli allegati A), B) e C) fanno parte integrante della presente determinazione che sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

	<p>Programma Operativo Regionale <i>“Competitività regionale e occupazione”</i> F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1 Innovazione e transizione produttiva Attività <i>1.4.1 Accesso al credito delle PMI</i></p>
---	---	---

Bando a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali del Piemonte

ALLEGATO I

SETTORI AMMISSIBILI

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007 —

(e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis”)

*

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE [con esclusione delle imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 e s.m.i];

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Il codice “10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi” è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè. Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite).

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

F - COSTRUZIONI

G - COMMERCIO

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

L - ATTIVITA' IMMOBILIARI

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

S – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI

LIMITAZIONI GENERALI

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis') sono inammissibili gli aiuti:

a) concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ;

b) concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;

c) concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato nei casi seguenti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari;

d) concessi ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

- e) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) concessi a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

Il regolamento de minimis ha adottato le seguenti definizioni:

- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p><i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1</p> <p>Innovazione e transizione produttiva</p> <p>Attività</p> <p><i>I.4.1 Accesso al credito delle PMI</i></p>
---	--	---

ALLEGATO A)

**Bando a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti
verso gli Enti locali del Piemonte**

1. Finalità e risorse

La finalità della misura, ai sensi dello schema di Piano di Attività e di Accordo di Finanziamento, è il sostegno al miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle PMI piemontesi, singole e associate (soc. consortili, consorzi) attraverso lo smobilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti di Enti locali del Piemonte (Regione, Province, Comuni), in ragione dello svolgimento di lavori/servizi a loro favore, e che registrano il ritardato pagamento del compenso per tali prestazioni.

L'operazione di smobilizzo, fornendo liquidità immediata ed aggiuntiva alle imprese beneficiarie, potrà contribuire a supportarne la fase di crescita, espansione e sviluppo.

Per garantire tali operazioni è costituito un Fondo di garanzia sulle anticipazioni bancarie (di seguito, *Fondo*) con una dotazione pari ad € 20 milioni.

La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito, *Finpiemonte*) società finanziaria in house della Regione Piemonte.

2. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

- n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 e s.m.i.;
- n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti: F.E.S.R.) e s.m.i.;
- n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi e s.m.i.;
- Programma operativo regionale (d'ora in avanti, "P.O.R.") 2007/2013, finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 'Competitività ed occupazione' che nell'ambito dell'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) prevede l'Attività I.4.1: Accesso al credito delle PMI";
- Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis'), di seguito: Regolamento de minimis;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008;
- Decisione della Commissione europea relativa all'Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia C (2010)4505 del 06/07/2010, Metodo nazionale per il calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, di seguito: "metodo di calcolo nazionale";
- Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01);
- Comunicazione della Commissione – Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/C 6/05);

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUUE C 14 del 19 gennaio 2008, pag. 6.

Normativa nazionale:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03.10.2008 (in G.U. 17.12.2008 n. 294), che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), di seguito, "le linee guida".

Normativa regionale:

- L.r. 34/04 – Programma pluriennale di intervento 2006/2010 – integrazione alla misura ANT 2 dell'Asse 6 "Interventi anticiclici";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-10721 del 09.02.2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 – 1230 del 17.12.2010

3. Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda le imprese, iscritte al Registro delle imprese della CCAA, che abbiano i seguenti requisiti:

1. siano classificabili come PMI¹, singole o associate (società consortili, consorzi);
2. abbiano la sede legale o un'unità operativa attiva in Piemonte;
3. siano operanti in un settore economico di attività ammissibile ai sensi dell'allegato 1 al Bando;
4. abbiano svolto prestazioni a favore di Enti locali e vantino, in ragione di tali prestazioni, crediti già scaduti nei confronti di tali Enti per un importo complessivo almeno pari a € 10.000,00 al netto di iva;
5. non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo le norme di legge;
6. non siano classificabili come "imprese in difficoltà"²;

¹ La definizione di PMI presa in considerazione è quella contenuta nell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

² ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

7. siano pienamente operative e che per effetto dell'anticipazione bancaria l'attività aziendale possa registrare effetti espansivi.

Il possesso dei requisiti previsti ai punti 1, 4 e 6 è autocertificato al momento della presentazione della domanda dal legale rappresentante dell'impresa.

I requisiti previsti ai punti 2, 3 e 5 saranno verificati in base alle informazioni ricavabili dalla visura camerale dell'impresa.

Il requisito previsto al punto 7 potrà essere dimostrato dall'impresa fornendo una sintetica relazione descrittiva.

4. Operazioni ammissibili

Sono ammissibili le anticipazioni bancarie finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali scaduti (anche relativi a più fatture), di importo di almeno 10.000 euro, vantati dalle imprese richiedenti nei confronti di Enti locali.

L'anticipazione non può essere di importo superiore all'80% dei crediti da smobilizzare e inoltre deve:

- essere erogata dalle banche alle condizioni convenzionate con Finpiemonte;
- essere intesa come aggiuntiva rispetto alle linee di credito già attivate, oppure come sostitutiva di linee di credito inutilizzate al momento della concessione.

Le anticipazioni possono essere concesse per crediti commerciali scaduti da non più di 240 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda e hanno una durata in giorni pari alla differenza tra 240 e il numero di giorni che intercorrono dalla data di scadenza dei crediti alla data di erogazione dell'anticipazione.

In parziale deroga a questo principio, Finpiemonte e le banche convenzionate possono esaminare smobilizzi prossimi alla scadenza dei 240 giorni, valutando la possibilità di accoglierli e prorogandone la scadenza fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, che quindi, in tali casi, avrà comunque una durata minima di 60 giorni anche quando il calcolo di tale differenza desse un valore inferiore³.

In caso di anticipazione relativa a crediti riguardanti più fatture, la scadenza viene determinata prendendo in considerazione l'ultima fattura in ordine temporale.

³ Esempio: se l'anticipazione viene erogata 60 giorni dopo la scadenza dei crediti, la sua durata sarà uguale a 180 gg (240 - 60); se invece l'anticipazione viene erogata 220 giorni dopo la scadenza dei crediti, la differenza sarebbe 40 giorni (240-220), ma l'anticipazione avrà ugualmente durata 60 giorni.

5. Forma ed entità dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in una garanzia fideiussoria sull'anticipazione bancaria. Tale garanzia ha le seguenti caratteristiche:

- è gratuita;
- copre fino a un massimo dell'80% dell'anticipazione erogata dalla banca finanziatrice e non può comunque superare l'importo di 192.000 euro;
- viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato l'anticipazione, in caso di mancato pagamento del credito smobilizzato da parte dell'Ente debitore entro la scadenza dell'anticipazione stessa;
- ha effetto unicamente nei confronti delle banche che abbiano stipulato la convenzione con Finpiemonte;
- ha efficacia dalla data di erogazione dell'anticipazione ed è valida fino alla scadenza;
- si riduce proporzionalmente ed automaticamente in funzione dell'eventuale pagamento, durante il periodo di validità della garanzia, dei crediti anticipati da parte dell'Ente debitore;
- riguarda il capitale preso a prestito e non si estende ad interessi e altri oneri addebitabili al beneficiario.

La somma delle garanzie concesse non potrà essere superiore 160 milioni di euro (si applica quindi un moltiplicatore di 1 a 8). Il Fondo interverrà comunque, in caso di escussione delle garanzie, fino all'esaurimento della dotazione di 20 milioni di euro.

6. Procedure

6.1 Come presentare le domande

- Prima della presentazione della domanda, i beneficiari potranno pre-registrarsi sul sito www.finpiemonte.info, a partire dalle ore 9 del 21 febbraio 2011. La pre-registrazione non è obbligatoria, ma è opportuno effettuarla per velocizzare l'inserimento della domanda e per verificare in anticipo l'allineamento delle informazioni anagrafiche aggiornate dell'impresa con quelle eventualmente già presenti sul sistema informatico.
- Le domande dovranno essere inviate via Internet, compilando il modulo telematico pubblicato sul sito www.finpiemonte.info, a partire dalle ore 9 del 28 febbraio 2011.
- A conclusione della compilazione telematica, il modulo di domanda dovrà essere stampato, firmato dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato (applicando una marca da bollo del valore di € 14,62 ogni 4 pagine⁴) entro cinque giorni lavorativi dall'invio telematico, esclusivamente tramite raccomandata A/R, a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico 54 – 10121 Torino.
- I documenti da allegare obbligatoriamente al modulo di domanda, a pena di esclusione, sono:

⁴ La disciplina delle modalità di applicazione delle marche da bollo è contenuta nel Decreto Ministeriale 20/08/92

- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell'impresa;
 - attestazione dei crediti scaduti, rilasciata dall'Ente debitore (su modello conforme allo standard fornito da Regione Piemonte, Finpiemonte e ABI e reperibile sul sito www.finpiemonte.it);
 - copia del mandato irrevocabile all'incasso in favore della banca indicata dall'impresa (con attestazione di consegna presso l'Ente debitore, sul modello conforme allo standard reperibile sul sito www.finpiemonte.it);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
 - certificato camerale con dicitura antimafia "nulla osta" rilasciato dalla Camera di Commercio⁵ in originale (solo nei casi in cui la garanzia concedibile dal Fondo è superiore ad € 154.937).
- Non sono giudicate ricevibili e di conseguenza vengono immediatamente respinte:
- a. le domande per le quali non venga inviata la copia cartacea entro il termine previsto;
 - b. le domande cartacee non precedute dall'invio telematico;
 - c. le domande per le quali la copia cartacea non sia stata sottoscritta con firma in originale.

6.2 Come vengono valutate le domande

La valutazione delle domande avverrà con le seguenti modalità:

- Finpiemonte esamina le domande in ordine di arrivo, sotto il profilo della ricevibilità e legittimità, entro 30 giorni dalla data di ricezione del modulo cartaceo.
Per quanto attiene la ricevibilità si procede alle seguenti verifiche:
 - inoltro delle domande nei termini e nelle forme prescritte dal Bando;
 - completezza e regolarità della richiesta di ammissione alla garanzia.Per quanto attiene la legittimità si procede alle seguenti verifiche:
 - verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dal Bando in capo ai potenziali beneficiari;
 - tipologia ed oggetto dell'operazione per la quale si chiede l'ammissione alla garanzia coerenti con le prescrizioni del Bando.
- In caso di valutazione negativa della domanda, Finpiemonte comunica all'impresa i motivi che ne impediscono l'approvazione; entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione l'impresa può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se l'impresa non presenta osservazioni, oppure se queste non vengono ritenute fondate, Finpiemonte emette il provvedimento di rigetto della domanda, che viene notificato anche alla banca scelta dall'impresa.

⁵ dato che Finpiemonte dovrà spedire il Certificato alla Prefettura per i controlli previsti dalla normativa, D.P.R. 252/98, l'impresa per velocizzare l'iter della pratica può inviare il Certificato direttamente alla Prefettura della provincia in cui ha sede, chiedendo alla Prefettura stessa di trasmettere l'esito dei controlli a Finpiemonte

- Contestualmente all'avvio della propria istruttoria, Finpiemonte chiede alla banca indicata dall'impresa di deliberare entro 30 giorni sulla fattibilità finanziaria dell'operazione. La valutazione della banca è insindacabile: se la delibera è negativa, Finpiemonte emette automaticamente il provvedimento di rigetto della domanda.

6.3 Come vengono concesse le garanzie ed erogate le anticipazioni bancarie

A seguito dell'approvazione della domanda e della delibera positiva da parte della banca, a condizione che le risorse siano ancora disponibili e salva la verifica del rispetto del massimale *de minimis* nella disponibilità del beneficiario, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione della garanzia e invia all'istituto di credito l'autorizzazione ad erogare l'anticipazione.

6.4 Attivazione della garanzia e azioni successive all'escussione

La garanzia, nei casi di mancato pagamento da parte dell'Ente del credito anticipato entro la scadenza dell'anticipazione stessa (determinata secondo quanto previsto al precedente punto 4), è attivata dalla richiesta scritta della banca, che dovrà pervenire a Finpiemonte entro i 60 giorni successivi alla scadenza dell'anticipazione bancaria.

Nel caso si verificano per l'impresa eventi pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte o comunque per giusta causa ai sensi dell'art 1845 Codice Civile, la garanzia può essere attivata anche prima di tale scadenza.

Finpiemonte, completate le eventuali verifiche necessarie, effettuerà il pagamento in favore della banca entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Successivamente all'escussione della garanzia, la banca è obbligata a retrocedere a Finpiemonte, fino al raggiungimento dell'importo della garanzia escussa, le somme recuperate nel momento in cui l'Ente debitore provvede a saldare il credito precedentemente anticipato.

7. Revoca delle agevolazioni ai beneficiari e recuperi

Finpiemonte potrà revocare l'agevolazione concessa nel caso in cui:

- l'impresa beneficiaria rilasci dichiarazioni false o mendaci;
- in fase di verifica, emerga l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità o la presenza di documenti incompleti o non corretti;
- l'impresa beneficiaria non consente i controlli previsti al successivo punto 9.

In caso di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria dovrà versare a Finpiemonte un importo pari al teorico premio che avrebbe pagato acquisendo la garanzia sul mercato, maggiorato degli

interessi legali. L'importo del premio teorico verrà indicato nella comunicazione di concessione dell'agevolazione.

Anche in caso di revoca dell'agevolazione, la garanzia verso la banca è confermata e rimane valida.

8. Base giuridica dell'aiuto e regole di cumulo

L'agevolazione viene concessa sulla base del *Regolamento de minimis*, del metodo di calcolo nazionale e delle linee guida.

L'aiuto è costituito dalla differenza tra un teorico premio di mercato e l'effettivo costo della garanzia previsto dal Bando (vale a dire a costo zero)⁶. L'importo dell'aiuto, determinato per ogni impresa beneficiaria, verrà comunicato da Finpiemonte nella comunicazione di concessione.

L'agevolazione non può essere concessa ad imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, aiuti che la Commissione Europea ha dichiarato illegali⁷.

9. Ispezioni e controlli

Ai fini del corretto utilizzo delle risorse finanziarie regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, verranno effettuati controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi.

La Regione Piemonte potrà inoltre promuovere controlli a campione presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni.

Una quota pari ad almeno il 10% delle domande presentate sarà soggetta a un controllo campionario dei documenti probatori delle dichiarazioni autocertificate.

10. Informazioni e contatti

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica finanziamenti@finpiemonte.it, oppure chiamando il numero 011/5717711 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

⁶ La spiegazione dettagliata delle modalità di calcolo è contenuta nelle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI

⁷ L'elenco delle decisioni di recupero della Commissione Europea è reperibile su Internet all'indirizzo www.politichecomunitarie.it e sul sito della Regione Piemonte

11. Riservatezza

Per poter accedere alle agevolazioni previste dal Bando è necessario autorizzare Finpiemonte al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i) dei beneficiari. Tale trattamento è indispensabile per consentire le attività di valutazione delle iniziative, nonché le attività di monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa-contabile, previste dalla normativa.

L’eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di rigetto della richiesta di agevolazione.

12. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – F.E.S.R. – ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale (ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03.10.2008, in G.U. 17.12.2008, n. 294, che approva, in attuazione dell’art. 56 del Regolamento CE n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell’ambito dei Fondi Strutturali per il periodo 2007/2013).

	<p>Programma Operativo Regionale <i>“Competitività regionale e occupazione”</i> F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1 “Innovazione e transizione produttiva” Misura I.4.1 “Accesso al credito delle PMI”</p>
---	--	---

ALLEGATO B)

PIANO DI ATTIVITÀ

del Fondo regionale di garanzia per le PMI Piemontesi
presentato ai sensi
dell' articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i

A) La giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali

Il Programma operativo (P.O.R.) 2007/2013 finanziato dal FESR si propone quale obiettivo strategico il rafforzamento della competitività del sistema economico – produttivo regionale mediante l'incremento della capacità delle imprese (segnatamente delle piccole e medie imprese) di innovare e di assorbire nuove tecnologie, di migliorare le performances ambientali e ridurre il consumo di risorse naturali.

Sul presupposto che l'accesso al credito è una condizione cruciale per le PMI che intendano effettuare investimenti in ricerca ed innovazione, in efficienza energetica ed eco-innovazione, il P.O.R. prevede esplicitamente che, in base alle necessità che si verificheranno in fase di attuazione, potranno essere attivati e finanziati a valere sul Programma idonei strumenti di ingegneria finanziaria, fra i quali rientrano a pieno titolo le misure in grado di rendere più agevole alle p.m.i. l'accesso al credito mediante adeguati strumenti di garanzia di primo o di secondo livello.

Il P.O.R. tiene in considerazione anche gli effetti della crisi economico-finanziaria che ha fatto sentire i suoi effetti in Piemonte a partire dalla metà del 2008 e prosegue tutt'ora.

La crisi, che per profondità e complessità non appare di breve durata, ha infatti mutato significativamente il contesto nel quale agisce il sistema produttivo regionale, incidendo peraltro su settori (e su territori) già interessati da criticità strutturali. Ciò rende necessaria l'introduzione nel POR FESR di strumenti di ingegneria finanziaria che consentano di ricreare le condizioni perché le PMI presenti sul territorio possano acquisire le risorse necessarie ad investire, e i soggetti intenzionati a creare nuove imprese trovino disponibilità di credito a condizioni ragionevoli e siano in grado di fornire le garanzie richieste.

A tal fine è stato programmato l'ultimo obiettivo operativo dell'Asse I: l'obiettivo operativo 1.4 risponde all'esigenza di facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI che si trovano a dover affrontare – soprattutto nelle fasi di crisi economica e finanziaria (come nel caso della recessione iniziata nel 2008 che vede le PMI esposte al rischio di carenza o di indisponibilità del credito bancario) – le difficoltà del sistema bancario di sostenere gli investimenti produttivi, con particolare riguardo a quelli caratterizzati da elementi di maggior rischio.

L'importanza dell'attività di sostegno per il miglioramento della capacità di accesso al credito delle PMI piemontesi in relazione al contributo fornito per il conseguimento degli obiettivi

specifici dell'asse e più in generale dell'obiettivo globale del POR, va considerata tenendo conto del "carattere trasversale" degli strumenti di ingegneria finanziaria che potranno essere attivati nell'ambito dell'obiettivo operativo I.4 e che potranno riguardare tutte le PMI piemontesi.

La collocazione di tale attività nell'ambito dell'Asse I appare la più pertinente poiché il risultato atteso è il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese che si ottiene in via diretta mediante investimenti in innovazione e, in via indiretta, mediante una stabilizzazione finanziaria delle PMI. Proprio la stabilizzazione finanziaria potrà creare le condizioni favorevoli per incoraggiare e promuovere gli investimenti coerenti con gli obiettivi fissati dall'Agenda di Lisbona che, diversamente, potrebbero essere ritardati o persino accantonati.

In altri termini, per conseguire tale stabilizzazione finanziaria, gli strumenti di ingegneria finanziaria dovranno perciò poter operare sia a supporto degli investimenti riconducibili strettamente agli Assi I e II sia, più in generale, a sostegno di tutte quelle altre operazioni finanziarie che consentono alla piccola e media impresa di potersi mantenere efficiente nel ciclo produttivo e poter così dedicare una parte delle proprie risorse a rafforzare il proprio posizionamento competitivo mediante investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione, in efficienza energetica.

L'obiettivo operativo I.4, incardinato nell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva", vuole pertanto sostenere e migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI, per favorire l'innovazione, la transizione produttiva e la crescita sostenibile del sistema produttivo piemontese.

Con questo obiettivo operativo, infatti, si vuole contribuire al miglioramento della capacità di accesso al credito delle PMI attraverso strumenti di ingegneria finanziaria che consentano di superare le difficoltà e l'elevata reticenza al rischio che caratterizzano, soprattutto nelle fasi di crisi economica e finanziaria, il sistema bancario.

Inoltre si offre al sistema delle imprese regionali, in coerenza con il Regolamento (CE) 1083/2006 e con le normative comunitarie di riferimento, un insieme di strumenti volti a creare le condizioni per promuovere e dare ulteriore impulso agli investimenti per l'innovazione, la transizione produttiva e la crescita sostenibile del sistema produttivo piemontese nell'ottica del conseguimento degli obiettivi comunitari delineati dalla rinnovata strategia di Lisbona.

Scendendo ad un maggior livello di dettaglio, attraverso gli strumenti d'ingegneria finanziaria, si può prevedere la costituzione di fondi di garanzia e/o controgaranzia, che supportino la concessione di nuovi prestiti aggiuntivi o rinegoziati (anche tenuto conto delle eventuali linee di credito inutilizzate) a favore delle PMI, a condizione che per effetto di tali concessioni l'attività aziendale possa registrare effetti espansivi.

L'importo totale dei nuovi prestiti alle PMI dovrà essere superiore all'importo totale delle garanzie finanziate dal FESR. Pertanto alla chiusura del programma, si dovrà dimostrare che le risorse FESR allocate al fondo di garanzia avranno avuto un effetto moltiplicatore in modo tale che l'importo totale dei nuovi prestiti erogati sia superiore all'importo del fondo di garanzia supportato dal Programma Operativo.

Le convenzioni stipulate tra l'autorità di gestione, i fondi di garanzia e gli intermediari finanziari dovranno indicare tra l'altro: l'importo totale dei prestiti già erogati e l'importo delle garanzie fornite al fine di poter valutare l'effetto moltiplicatore; le penali nel caso di non conformità delle azioni poste in essere rispetto alle obbligazioni previste; la natura e la categorizzazione degli interventi dei nuovi investimenti.

L'attività connessa all'obiettivo I.4 è denominata "I.4.1 Accesso al credito delle PMI" ed è finalizzata a sostenere ed a migliorare la capacità di accesso al credito da parte delle PMI regionali mediante gli strumenti di ingegneria finanziaria previsti dal Regolamento (CE) 1083/2006 che, a seconda delle esigenze, potranno riguardare in particolare: fondi di garanzia e controgaranzia, capitale di rischio, fondi per mutui, fondi di partecipazione, abbuoni di interessi. L'attività persegue l'obiettivo di sostenere le PMI piemontesi per superare le difficoltà di accedere ai finanziamenti del sistema bancario che, soprattutto nei momenti di crisi economica e finanziaria, si mostra assai più cauto nell'intraprendere azioni a maggior rischio. Nell'ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria che potranno essere attivati dalla presente attività potranno essere realizzate iniziative volte ad assicurare sia la creazione, la crescita e lo sviluppo delle PMI, sia la rinegoziazione dei prestiti preesistenti concessi a favore delle PMI piemontesi. Quest'ultimo tipo di operazioni verrà attuata con le stesse limitazioni temporali previste dal "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 16/01) come prorogata da ultimo da *"Comunicazione della Commissione — Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria (2011/C 6/05)*, e potrà assorbire fino al 10% del totale delle risorse del Fondo FESR del POR. L'entità del fondo è stata dimensionata tenendo conto della gravità degli effetti della crisi economica e delle difficoltà di accesso al credito delle imprese che sono state evidenziate nell'ambito dei tavoli di lavoro e delle discussioni del "Comitato di indirizzo per le misure anticrisi" istituito dalla Giunta regionale nell'autunno del 2008 e a cui partecipano gli enti locali, le associazioni di rappresentanza imprenditoriale e sindacale ed il sistema bancario.

Per l'attivazione e la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria che verranno avviati

nell'ambito della presente attività verranno adottate le modalità previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 e dalle norme di attuazione del POR FESR.

I beneficiari degli interventi sono le PMI non agricole singole e/o associate.

B) Il mercato delle imprese in cui intende operare il fondo di garanzia.

L'attuale crisi economica comporta da un lato l'aumento dei crediti vantati dalle imprese anche verso le Pubbliche Amministrazioni (costrette a rispettare le rigide regole del patto di stabilità), dall'altro anche crescenti difficoltà di piccole e medie imprese ad accedere a finanziamenti attraverso la cessione dei propri crediti.

Tempi di pagamento eccessivamente lunghi, infatti, impongono alle imprese un aggravio di oneri, connessi all'esposizione verso il sistema bancario, con particolare riferimento alle imprese di minor dimensione e a quelle a maggior intensità di lavoro e dove, per la tipologia di business, per l'articolazione della filiera produttiva e per la necessità di continui investimenti funzionali alla competitività del settore, la liquidità costituisce una componente fondamentale.

Da un punto di vista finanziario, secondo alcune stime, i mancati incassi in Italia valgono 70 miliardi di crediti solo verso la PA, una stretta che genera penuria di liquidità e costi finanziari insostenibili per le Pmi.

L'intervento della Regione Piemonte persegue, pertanto, l'obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI colpite dalla situazione di recessione prima descritta e determinata dal perdurare della crisi finanziaria, mediante l'erogazione di garanzie finalizzate allo "smobilizzo" presso il sistema bancario dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, favorendone in tal modo la stabilizzazione finanziaria e promuovendone lo sviluppo.

C) I criteri e le condizioni di finanziamento del fondo.

1) Il fondo e il soggetto gestore

Il Fondo regionale di garanzia per lo smobilizzo dei crediti è dedicato alle PMI non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria di riferimento, con sede legale e/o unità locale attiva nella Regione Piemonte e che abbiano svolto prestazioni a favore di Enti locali e vantino, in ragione di tali prestazioni, crediti già scaduti nei confronti di tali Enti per un importo complessivo almeno

pari a € 10.000,00 al netto di iva

La dotazione complessiva del fondo è pari a 20 milioni di euro

La somma delle garanzie concesse non potrà essere superiore ad € 160 milioni (si applica quindi un moltiplicatore di 1 a 8).

Il Fondo interverrà, in caso di escussione delle garanzie, fino all'esaurimento della dotazione di € 20 milioni.

Il Fondo è gestito da Finpiemonte S.p.A. società "in house" della Regione Piemonte.

2) La linee di intervento, finanziamenti ammissibili e caratteristiche della garanzia

Il Fondo può intervenire a garanzia di anticipazioni bancarie finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali scaduti, vantati dalle imprese richiedenti nei confronti di Enti locali del Piemonte (Regione, Provincie, Comuni).

Le anticipazioni bancarie sono prestate alle seguenti condizioni:

- a. a. per una durata massima di 240 giorni dalla scadenza dei crediti commerciali;
- b. b. sono erogate dalle banche alle condizioni convenzionate con Finpiemonte S.p.A.;
- c. c. sono da intendersi come aggiuntive rispetto alle linee di credito in essere, o in sostituzione a linee di credito inutilizzate, al momento della concessione;
- d. d. devono generare effetti positivi sulla redditività, sullo sviluppo e sull'espansione dell'attività aziendale.

Le operazioni di smobilizzo ammissibili sono relative a crediti (anche afferenti a più fatture) per un importo nominale minimo pari ad € 10.000,00, al netto di IVA.

La garanzia fideiussoria prestata dal Fondo ha queste caratteristiche:

- a. ha effetto unicamente nei confronti delle banche firmatarie dell'apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A.;
- b. è gratuita;
- c. viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato l'anticipazione, appena accertata l'insolvenza del debitore principale;
- d. copre non più dell'80% dell'anticipazione erogata dalla banca finanziatrice (che corrisponde all'80% dell'imponibile della/e fattura/e presentata/e);
- e. pertanto, a fronte dell'anticipazione massima erogabile pari ad € 240.000,00, la quota

- garantibile per ogni beneficiario è, dunque, pari ad € 192.000, nei limiti di escutibilità massima del Fondo;
- f. ha efficacia dalla data di erogazione dell'anticipazione e durata massima pari a 240 giorni dalla scadenza dei crediti scaduti e smobilizzati;
 - g. in caso di anticipazione relativa a più fatture, si intende valida per i 240 giorni successivi alla scadenza dei crediti smobilizzati relativi all'ultima fattura in ordine temporale;
 - h. si riduce proporzionalmente ed automaticamente, in funzione dell'eventuale pagamento, durante il periodo di validità della garanzia, dei crediti anticipati da parte dell'Ente Debitore;
 - i. riguarda il capitale preso a prestito e non si estende ad interessi e altri oneri addebitabili al beneficiario.

3) *I beneficiari.*

Possono presentare domanda le imprese che presentano i seguenti requisiti:

1. sono classificabili come PMI¹;
2. hanno sede legale in Piemonte o almeno un'unità operativa (attiva) nella Regione;
3. hanno svolto prestazioni a favore di Enti locali del Piemonte e vantano, in ragione di tali prestazioni, crediti già scaduti nei confronti di tali Enti per un importo complessivo almeno pari a € 10.000,00 al netto di iva;
4. non sono soggette a procedure concorsuali e non sono in stato di insolvenza dichiarato secondo le norme di legge;
5. non sono classificabili come "imprese in difficoltà"²;
6. siano pienamente operative e che per effetto dell'anticipazione bancaria l'attività aziendale possa registrare effetti espansivi;

4) *Concessione di aiuti di Stato*

Il bando potrà prevedere la concessione di aiuti di Stato in conformità della normativa comunitaria applicabile.

¹ La definizione di PMI presa in considerazione è quella contenuta nell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008.

² Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i.

5) *Procedura di valutazione*

La procedura di valutazione è “a sportello”: le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo della domanda telematica.

Finpiemonte S.p.A. esamina le domande in ordine di arrivo, sotto il profilo della ricevibilità e legittimità, entro 30 giorni dalla data di ricezione del modulo cartaceo.

6) *Concessione e attivazione della garanzia*

E’ emesso il provvedimento di concessione della garanzia e quindi erogata l’anticipazione bancaria:

- in caso di parere favorevole di Finpiemonte S.p.A. e di delibera positiva da parte della banca;
- seguendo l’ordine cronologico, determinato dal protocollo telematico assegnato automaticamente dal sistema informatico (al momento dell’inserimento della domanda);
- a condizione che le risorse siano ancora disponibili.

La garanzia, nei casi di mancato pagamento dei crediti anticipati entro la scadenza di cui al precedente punto 2 (fatto salvo l’insorgere di eventi pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte o comunque per giusta causa ai sensi dell’art. 1845 Cod. Civ., per cui può essere attivata anche prima di tale scadenza) è attivata dalla richiesta scritta della banca, che dovrà pervenire non oltre i 60 giorni successivi la scadenza dell’anticipazione bancaria.

Nel caso si verificano per l’impresa eventi pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte o comunque per giusta causa ai sensi dell’art. 1845 Cod. Civ., la garanzia può essere attivata anche prima di tale scadenza.

Finpiemonte S.p.A., espletate le eventuali opportune verifiche, effettuerà il pagamento in favore della banca entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di cui sopra.

Successivamente all’eventuale escussione della garanzia, la banca si obbliga a retrocedere a Finpiemonte S.p.A. le somme introitate a seguito del pagamento del credito precedentemente anticipato da parte dell’Ente debitore, fino alla concorrenza dell’importo della garanzia escussa.

7) *Revoca delle agevolazioni ai beneficiari e recuperi*

L’agevolazione regionale ai beneficiari è revocata da Finpiemonte S.p.A. nei seguenti casi:

- se l’impresa beneficiaria rilascia dichiarazioni false o mendaci;

- se, in fase di verifica, si evidenzia l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità o la presenza di documenti incompleti o non corretti;
- se l'impresa beneficiaria non consente i controlli previsti dal bando.

In caso di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria dovrà corrispondere a Finpiemonte S.p.A. l'importo dell'aiuto come determinato all'atto di concessione dell'agevolazione stessa, oltre agli interessi dovuti, come per legge.

Resta inteso che la garanzia verso la banca è confermata e rimane valida.

8) *Controlli*

Finpiemonte S.p.A. effettua le verifiche ed i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste dal presente provvedimento nelle modalità specificate dall'accordo di finanziamento.

La Regione Piemonte può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i beneficiari.

D) Costituzione e risorse dei Fondi.

1. Il Fondo è costituito come capitale separato presso il soggetto gestore Finpiemonte S.p.A.
2. Finpiemonte S.p.A. gestisce con contabilità separata, sulla base di convenzioni già in essere o da stipularsi con la Regione Piemonte, il Fondo attribuito.
3. La contabilità separata distingue le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

E) La proprietà del Fondo e sua integrazione

La proprietà del Fondo è della Regione Piemonte.

Il Fondo potrà essere alimentato anche con risorse provenienti da altri enti pubblici e privati, tra cui le Camere di Commercio.

Il Fondo sarà altresì alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze.

F) Attività del Gestore

1. Il Gestore Finpiemonte S.p.A., in particolare, svolge le seguenti attività:

- a) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione, la non ammissione, la revoca e le eventuali modifiche attinenti alle operazioni medesime;
- b) effettua i controlli post-delibera secondo le modalità stabilite dalla Direzione Attività Produttive;
- c) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal Fondo e ne cura la contabilizzazione;
- d) sottopone alla Direzione Attività Produttive la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da quest'ultima;
- e) entro il 31 marzo di ogni anno trasmette alla Direzione Attività Produttive la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, delle garanzie prestate e delle insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare delle commissioni e delle spese per la gestione del Fondo corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- f) garantisce alla Direzione Attività Produttive adeguata informativa in merito agli impegni ed adempimenti assunti come meglio disciplinati nell'accordo di finanziamento, onde consentire l'eventuale trasferimento delle risorse non impegnate in relazione alle effettive esigenze di utilizzo;
- g) svolge attività di supporto tecnico nei confronti della Regione Piemonte in materia di garanzie alle PMI, ivi inclusa l'informazione alle imprese in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del Fondo.

G) Durata del Fondo

1. Il Fondo è attivato a decorrere dalla data di assunzione dell'impegno contabile delle risorse, da parte della Regione Piemonte; le garanzie sono accordate a far data dall'effettiva disponibilità di

risorse presso il gestore.2. L'operatività del Fondo cessa comunque, anche prima di tale scadenza, qualora siano attivati altri analoghi interventi di natura pubblica, ove – e per la parte in cui – essi possano in concreto essere ritenuti dalla Regione Piemonte sostitutivi degli interventi previsti e disciplinati dal presente provvedimento.

3. Il Fondo è vincolato alle proprie finalità fino al termine di 180 giorni dopo la scadenza dell'ultima operazione garantita.

4. I controlli da effettuare sulle operazioni sono individuati dal bando e dall'accordo di finanziamento.

H) Disposizioni di liquidazione del fondo.

Alla cessazione del Fondo, la giacenza residua potrà essere destinata a nuove operazioni di garanzia; in alternativa, la rimanenza attiva potrà essere destinata ad operazioni di facilitazione della patrimonializzazione delle imprese.

	<p>Programma Operativo Regionale <i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1</p> <p>Innovazione e transizione produttiva</p> <p>Attività</p> <p>I.4.1 Accesso al credito delle PMI</p>
---	---	---

ALLEGATO C)

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Adottato in applicazione dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Adottato in applicazione dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i

TRA LA REGIONE PIEMONTE E FINPIEMONTE S.p.A. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL "FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI VERSO GLI ENTI LOCALI"

POR-FESR ATTIVITÀ I.4.1 – ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Attività produttive, in persona del Direttore pro tempore Dott. Giuseppe Benedetto, nato a Busca il 25/01/1948, domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, in Torino via Pisano 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, (C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013), in persona dell'arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l'8 luglio 1956, Direttore Generale a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 7 maggio 2009 repertorio n. 14949 e domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 20/01/2011 (nel seguito Finpiemonte o Gestore) nel seguito ove congiuntamente anche "Parti",

PREMESSO CHE

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonchè degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010, la Regione e Finpiemonte in data 02.04.2010 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per

gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
 - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
 - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;
- con deliberazione n. 45-1230 del 17/12/2010, la Giunta regionale ha istituito il Fondo di garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali (di seguito: il Fondo), a valere sull'attività I.4.1 del Programma operativo regionale 2007/2013, finanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione";
- con la medesima deliberazione, la Giunta regionale:
 1. ha affidato la gestione del Fondo a Finpiemonte s.p.a.,
 2. ha disciplinato criteri e modalità di gestione del Fondo,
 3. ha stabilito la dotazione finanziaria pari a € 20.000.000,00 (costituita attingendo alle disponibilità presenti sul fondo regionale di riassicurazione dei confidi di cui alle D.G.R. n. 37-10799 del 16/02/2009);
- Finpiemonte assume il ruolo di organismo intermedio ai sensi del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e s.m.i. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
- le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività di supporto alla struttura regionale, per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della misura I.4.1 Accesso al credito delle PMI - Bando a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali del Piemonte -, nel rispetto del relativo Piano di Attività e delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Strategia d'investimento e programmazione

Il presente affidamento ha ad oggetto l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività specificate negli articoli seguenti, relative alla gestione del Fondo di garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali, istituito secondo quanto indicato nelle premesse.

Il Fondo è utilizzato da Finpiemonte per dare attuazione all'intervento in materia di ingegneria finanziaria previsto dalla attività I.4.1 – Accesso al credito delle PMI del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte (attività basata sulla misura “ANT 2 L.R. n. 34/2004, Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006–2010 – asse 6 interventi anticiclici”) così come approvato dai provvedimenti regionali e della Commissione europea, che si intendono qui richiamati.

Finpiemonte si impegna a seguire la seguente strategia di intervento anche ai sensi dei criteri approvati con la deliberazione n. 45 -1230 della Giunta regionale del 17/12/2010, del piano di attività presentato ai sensi dell' articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i e del bando approvato dalla Direzione regionale per le Attività Produttive.

Il Fondo persegue l'obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle piccole e medie imprese, colpite dalla recessione economica determinata dalla recente crisi finanziaria, mediante la concessione di garanzie alle PMI finalizzate ad agevolare lo “smobilizzo dei crediti” commerciali vantati nei confronti di Enti locali del Piemonte (Regione, Provincie, Comuni), in ragione dello svolgimento di lavori/servizi a loro favore, e che registrano il ritardato pagamento del compenso per tali prestazioni e ad fornire liquidità immediata ed aggiuntiva (rispetto alle linee di credito essere già attivate, preesistenti oppure come sostitutiva di linee di credito inutilizzate al momento della concessione) alle imprese beneficiarie nella loro fase di creazione, crescita, espansione e/o sviluppo.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte (Attuazione)

Finpiemonte si impegna a gestire per conto della Regione Piemonte la concessione delle garanzie secondo le procedure descritte dal Bando e dal Piano di attività, approvati dalla parte affidataria con determinazione dirigenziale.

L'attività di gestione del Fondo è assicurata dal Gestore con le proprie strutture.

In particolare, è affidato a Finpiemonte l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) la gestione del procedimento di accesso al Fondo di garanzia, articolato nell'attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle domande presentate dalle Pmi;
- b) adozione del provvedimento finale (di concessione o diniego della garanzia) nonché dei provvedimenti e degli atti connessi;
- c) notificazione degli atti e dei provvedimenti sopraindicati;
- d) le attività strumentali e connesse a quelle sopra elencate quali l'assistenza e l'informazione agli interessati (prima e durante la fase di ricezione delle domande e nella fase successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande);
- e) gestione dei procedimenti di escussione del Fondo da parte delle banche convenzionate;
- f) la consultazione e l'implementazione dei registri e delle banche-dati predisposte per la verifica del

- rispetto dei vincoli prescritti dal bando (divieti di cumulo, sussistenza di determinati requisiti d'accesso all'agevolazione, ecc.);
- g) l'adozione degli atti di secondo grado (auto-annullamento, revoca); la proposta alla Regione di risoluzione del contratto di finanziamento e la richiesta di restituzione dell'agevolazione indebitamente fruita;
 - h) attività di informazione beneficiari in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso agli interventi del Fondo;
 - i) pubblicazione con cadenza annuale sul proprio sito web delle operazioni che hanno ottenuto la garanzia del Fondo, specificando denominazione e sede dei beneficiari, le finalità sottese all'ottenimento del credito oggetto della garanzia, l'ammontare della garanzia;
 - j) comunicazione, sul sito internet di Finpiemonte, dell'avvenuto esaurimento della disponibilità del Fondo e comunicazione alla Regione delle stesse informazioni per la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione
 - k) la realizzazione dei controlli di primo livello – documentali ed in loco – inerenti i beneficiari e le operazioni finanziate dal Fondo;
 - l) l'intervento in giudizio, sia come attore che convenuto (salvi casi in cui legittimata ad intervenire in giudizio sia esclusivamente la Regione);
 - m) trasmissione entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione Attività Produttive della situazione contabile del Fondo, della rendicontazione delle disponibilità, delle garanzie prestate e delle insolvenze alla data del 31 dicembre precedente;
 - n) garantire alla Direzione Attività Produttive adeguata informativa in merito agli impegni assunti, onde consentire l'eventuale trasferimento delle risorse ad altri strumenti di ingegneria finanziaria, in relazione alle effettive esigenze di utilizzo;
 - o) predisposizione, anche su supporto elettronico, di relazioni ed elaborati statistici e informativi necessari ai fini della formulazione, da parte delle strutture regionali coinvolte nella gestione ed attuazione del P.O.R. FESR, della necessaria reportistica (Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), Rapporto Finale di Esecuzione (RFE), Descrizione e aggiornamento del sistema di gestione e controllo adottato da Finpiemonte, Relazioni sullo stato di avanzamento delle misure da presentare al Comitato di sorveglianza del POR, ecc).
 - p) svolgimento delle attività di monitoraggio periodico, in coerenza con le scadenze previste dalle procedure di attuazione del P.O.R. FESR (descritte al capitolo 5.3 del Programma operativo), dei dati: (i) finanziari; (ii) fisici; (iii) procedurali;
 - q) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito della presente convenzione.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

Permangono in capo alla Regione:

- l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto della presente convenzione (atti di definizione dei

contenuti fondamentali della misura, atti di programmazione, bandi, ecc.), la definizione della dotazione finanziaria del bando, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla Commissione U.E., fermo restando l'obbligo per l'affidataria di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;

- le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'articolo 11 della Convenzione-quadro corrente tra Regione Piemonte e Finpiemonte;

La Regione, la Commissione Europea e la Corte dei Conti delle Comunità Europee esercitano un potere di controllo sull'attività del Fondo ed in tale ambito hanno diritto di effettuare e di fare effettuare verifiche, anche ispettive, sull'attività del Gestore e presso i beneficiari.

Art. 4 – Fondo. Risorse (Politiche atte a consentire un'uscita eventuale delle risorse pubbliche dal Fondo)

La Regione, in applicazione di quanto stabilito con DGR n. 45 - 1230 del 30/12/2010 autorizza Finpiemonte a trasferire su apposito conto corrente bancario, le apposite somme stanziare per euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) attingendo alle disponibilità presenti sul fondo regionale di riassicurazione dei confidi di cui alle D.G.R. n. 37-10799 del 16/02/2009.

Finpiemonte si impegna a gestire il Fondo con una propria contabilità separata e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento una analisi comparativa delle garanzie concesse nel tempo, l'utilizzo e l'ammontare del capitale del Fondo, evidenziando anche i beneficiari delle garanzie, distinti per territorio, tipologia di impresa, settore economico, tipologia di operazione nonché le eventuali sofferenze, perdite, oneri di gestione, frutti civili e altri proventi.

Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Periodicamente, la Direzione Attività Produttive verifica l'andamento della concessione delle garanzie, potendo disporre il trasferimento delle risorse dal Fondo ad altri fondi di ingegneria finanziaria al fine di ottimizzarne l'utilizzo, tenuto conto della natura POR-FESR di dette risorse.

La dotazione del Fondo è investita secondo criteri prudenziali e modalità che ne consentano un'adeguata remunerazione ed una mobilitazione immediata.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione attuativa ha durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Le Parti potranno concordare eventuali proroghe da formalizzare mediante provvedimento dirigenziale nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza del contratto, senza obbligo di modifica dello stesso.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento. Norma di Rinvio

Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto del Bando e dal Piano di attività, approvati dalla parte affidataria con determinazione dirigenziale, e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

In particolare, considerato che la garanzia è concessa ai sensi di un regime di aiuto basato sul Regolamento (CE) n. 1998/06 “de minimis”, ai sensi dell’art.3, comma 3 di detto regolamento, Finpiemonte conserva, per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi, tutti i dati e le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del citato regolamento “de minimis” siano state soddisfatte con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

La Regione – Direzione Attività Produttive si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa, oltre l’IVA, come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro.

Detto corrispettivo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti in Euro 300.000 (oltre IVA), salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall’art. 30 della Convenzione Quadro e fermo restando i limiti previsti dall’art. 43 del Regolamento (CE) N. 1828/06 come modificato dal Regolamento (CE) n. 846/09.

La copertura del corrispettivo è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità complessiva.

Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all’attività di gestione svolta

Art. 9. – Sorveglianza dell’attuazione

Finpiemonte effettua le verifiche ed i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione del Fondo alle finalità previste dal presente accordo, dal piano di attività e dal bando.

In particolare Finpiemonte deve svolgere:

(a) su tutte le operazioni finanziate i controlli di tipo amministrativo sull'insieme della documentazione (acquisita in copia conforme all'originale) tecnica, amministrativa e di spesa, da effettuarsi, mediante procedure, metodi e strumenti standardizzati (check list, verbali, ecc.);

(b) su di un campione pari ad almeno il 10% delle richieste di garanzia concesse nel corso di ciascun anno di attuazione, i controlli in loco, cioè mediante verifiche condotte presso i beneficiari delle operazioni finanziate e realizzate.

I controlli mediante verifiche in loco sono finalizzati, in particolare, a verificare la documentazione (tecnica, amministrativa e di spesa) in originale e ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario, l'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti all'ammissione all'agevolazione e di quelli previsti nel contratto di finanziamento, il rispetto di tutte le prescrizioni recate da norme – generali e speciali che regolano l'accesso alle agevolazioni, la effettiva realizzazione del progetto/investimento ammesso all'agevolazione e l'effettività delle spese dichiarate. Per ogni verifica in loco, Finpiemonte elabora un rapporto – che specifica l'operazione controllata, il nominativo della persona che ha effettuato il controllo, la data in cui è stato effettuato il controllo, l'oggetto e l'esito della verifica, i provvedimenti assunti in conseguenza delle irregolarità riscontrate.

Il termine per la conclusione del procedimento di controllo in loco è stabilito in 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione di avvio del procedimento. Tali termini si intendono sospesi in caso di richieste istruttorie formulate da Finpiemonte o dal soggetto incaricato del controllo.

In ogni caso, Finpiemonte, entro 10 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo, provvederà ad informare la Regione dell'esito dei controlli, segnalando, altresì, i provvedimenti conseguenti adottati e formulando-ove ne ricorrano i presupposti- proposta di risoluzione del contratto di finanziamento.

Art. 10. – Disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite allo strumento di ingegneria finanziaria in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte

Le Garanzie verranno concesse alle Pmi sino al completo esaurimento della dotazione iniziale del Fondo stesso.

Il Fondo potrà subire incrementi o decrementi secondo quanto previsto dall'articolo 23 della Convenzione Quadro.

Le anticipazioni bancarie che verranno ciclicamente restituite dalle imprese beneficiarie, consentiranno lo svincolo delle corrispondenti garanzie ed un reimpiego delle risorse a favore di altre operazioni ammissibili.

Le somme residue a seguito della chiusura dell'operatività del Fondo saranno destinate ad iniziative di sviluppo delle PMI in ambito regionale.

Art. 11 – Modalità di revisione del contratto

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 12 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 15 - Registrazione in caso d'uso

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

Art. 16 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, _____

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore

Regione Piemonte

Il Direttore _____